



Prot. N. 54499/ 2012

## Determinazione n. 1934 del 03/08/2012

**OGGETTO: COMUNE DI GRADARA - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PER VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA**

**AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA, PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. - AREE PROTETTE  
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visti** il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

**Vista** la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Vista** la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

**Vista** la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

## Determinazione n. 1934 del 03/08/2012

**Vista** la domanda presentata dal Comune di Gradara in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 21403 del 27/03/2012, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante parziale al P.R.G. vigente;

**Vista** la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

- 2) Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
- 3) A.S.U.R. - Zona Territoriale n. 1 di Pesaro;
- 4) A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
- 5) Marche Multiservizi S.p.a..

**Vista** la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino;

**Visti** i pareri espressi dagli SCA;

**Preso atto** che non sono pervenuti i pareri dei seguenti SCA:

- A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
- Marche Multiservizi S.p.a..

**Visto** e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 21403/12 del 03/08/2012, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

“...omissis ...

### **1. PREMESSA**

#### **1.1 Ambito di applicazione:**

## **Determinazione n. 1934 del 03/08/2012**

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica la variante in esame è soggetta alle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che si cita integralmente:

*“L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano effetti significativi sull'ambiente”.*

La variante in oggetto infatti, che attiene al settore della pianificazione territoriale, non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né è soggetta a Valutazione d'Incidenza, pertanto rientra nei casi di cui alla norma sopra citata, ovvero in quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

### **1.2 Competenze:**

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per la VAS della variante in esame è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette.

### **1.3 Avvio del procedimento:**

Il Comune di Gradara in qualità di autorità procedente, con nota prot. 2423 del 23/03/2012, recante timbro di posta in arrivo del 26/03/2012, acquisita agli atti con prot. 21403 del 27/03/2012, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla variante parziale al P.R.G. vigente.

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) Scheda di sintesi;
- 3) Appendice cartografie tematiche;
- 4) Planimetria con individuazione delle zone oggetto di variante – scala 1:20.000.

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della richiesta in oggetto, con nota prot. n. 22487 del 29/03/2012 ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

- 1) Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio;*

## Determinazione n. 1934 del 03/08/2012

- 2) A.S.U.R. - Zona Territoriale n. 1 di Pesaro;
- 3) A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
- 4) Marche Multiservizi S.p.a..

In data 29/03/2012, con nota prot. 22496, questa Amministrazione ha trasmesso agli SCA sopra elencati il rapporto preliminare e la documentazione allegata allo stesso, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

### **2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)**

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

- 1. L'A.S.U.R. - Zona Territoriale n. 1 di Pesaro**, con nota prot. 8737 del 14/05/2012, pervenuta in data 24/05/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 36461 del 25/05/2012, ha espresso il seguente parere:

*“Omissis ... questo Dipartimento, per quanto di competenza,, non ravvisa effetti significativi sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame; pertanto si ritiene che la proposta di variante debba essere esclusa dalla procedura di VAS.”*

- 2. La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio**, con nota prot. 54349 del 02/08/2012, ha espresso il seguente parere:

*“Con riferimento alla nota prot. n. 22496 del 29/03/2012 con la quale l'Autorità Competente ha trasmesso il Rapporto Preliminare relativo alla variante in oggetto, ai fini dell'espressione del parere previsto nell'ambito della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.*

#### **Premesso**

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*

## **Determinazione n. 1934 del 03/08/2012**

- *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. 4.2.2 sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

**Valutato** *il contenuto del rapporto preliminare redatto dal Geol. Roberto Romagna, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., relativo alla variante in oggetto.*

### **Preso atto:**

- *Che la variante prende in esame complessivamente n. 20 aree concentrate nelle n. 12 schede che si elencano nel seguito, secondo la zona della loro ubicazione:*
  - *SCHEDA N. 1 - via Canellina*
  - *SCHEDA N.2 - Via Tavullia*
  - *SCHEDA N.3 - Pieve Vecchia*
  - *SCHEDA N. 4 - Via Gaggera*
  - *SCHEDA N.5 - Via Monte Formica*
  - *SCHEDA N. 6 - Fanano 1*
  - *SCHEDA N. 7 - Fanano 2*
  - *SCHEDA N. 8 - Santo Stefano*
  - *SCHEDA N. 9 - Via Tario*
  - *SCHEDA N. 10 - APR.u – Santo Stefano (esente dalla VAS ai sensi della DGR 1813/10)*
  - *SCHEDA N. 11 - APRF.f – Massignano (esente dalla VAS ai sensi della DGR 1813/10)*
  - *SCHEDA N. 12 - APC.c via Sotto Farneto (esente dalla VAS ai sensi della DGR 1813/10)*
- *Che come sopra indicato le varianti descritte nelle schede 10, 11 e 12 rientrano fra i casi di esclusione dalla procedura di VAS, previsti al punto 8 del paragrafo 1.3 delle Linee Guida Regionali ( D.G.R. 1813/10), in quanto non determinano incrementi del carico urbanistico.*
- *Che la variante prevede complessivamente un incremento del carico urbanistico pari a 70 abitanti teorici, trattandosi perlopiù di ampliamenti di zone di completamento ZTR1-Tessuti urbani prevalentemente residenziali e del riconoscimento, come tessuto urbanizzato in ambito rurale con indice di edificabilità, di edifici esistenti nell'ambito del territorio agricolo – ZTR2.*

*E' utile ricordare che le valutazioni e considerazioni esposte nel presente contributo fanno specifico riferimento e assumono una funzione considerata propedeutica all'attività istruttoria di competenza, da svolgersi successivamente nell'ambito del parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e con riguardo alle disposizioni della L.R. 22/2011 per quanto attiene agli aspetti idrologici/idraulici.*

### **VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA**

*In linea generale, ai fini della predisposizione delle successive fasi di progettazione, con l'obiettivo di proteggere il territorio dal rischio idrogeologico-idraulico, è opportuno richiamare l'art. 10 della L.R. 22/11 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico ....." che prevede per gli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, la redazione di una "Verifica di compatibilità idraulica", redatta da un tecnico abilitato.*

*Tale verifica, da sviluppare a corredo della presente variante o nel caso specifico in fase attuativa, è tesa a valutare l'ammissibilità della singola previsione urbanistica, considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti o potenziali e la necessità prevedere interventi per la mitigazione del rischio, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che la trasformazione d'uso del suolo può determinare.*

*La norma contempla altresì la previsione delle misure compensative, rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione, in linea con quanto già disposto dall'art.11 delle Norme di Piano del PAI Interregionale Conca-Marecchia.*

*Quanto sopra secondo il documento contenente i criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative in corso di definizione dalla Regione Marche, ovvero in via transitoria in base al disposto del comma 3 lett. a)- b) dell'art. 13 della L.R. 22/2011.*

*Le opere per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ovvero misure di mitigazione e di compensazione, andranno progettate congiuntamente agli interventi e classificate come opere di urbanizzazione primaria.*

### **SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE**

*Con riferimento a quanto sopra, relativamente al sistema infrastrutturale, il rapporto ambientale indica che alcune di previsione non sono dotate di reti fognarie pubbliche, in particolare della rete acque bianche.*

*A questo proposito si richiama il comma 2 dell'art. 12 "Presupposti per il rilascio del permesso di costruire" del D.P.R. 380/01 e s.m.i. che subordina il permesso di costruire all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno da parte degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto di permesso. Ciò premesso qualora non ci siano le condizioni tecnico-economiche per la realizzazione a breve termine delle reti pubbliche nella citata "Verifica di compatibilità idraulica", fermo restando l'obbligo di prevedere*

## **Determinazione n. 1934 del 03/08/2012**

*dispositivi di invarianza idraulica, andranno altresì proposte e progettate adeguate soluzioni tecniche per il trattamento e smaltimento delle acque provenienti dalle aree oggetto di trasformazione.*

*Qualora ad esempio si prevedano scarichi di acque provenienti dalle zone di piano su fossi o corsi d'acqua in genere, anche non demaniali lo studio dovrà contenere una valutazione, preferibilmente con verifica idraulica, sull'idoneità del corpo recettore allo smaltimento delle portate attuali e in progetto prevedendo, ove occorrenti, gli interventi necessari alla sua sistemazione/adequamento.*

*A tal proposito si ricorda che tutti gli interventi da eseguirsi su corsi d'acqua demaniali, compresi gli scarichi, sono soggetti a preventiva autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904.*

*Nei territori oggetto d'intervento con trasformazioni urbanistiche che comportino l'impermeabilizzazione dei suoli per i quali non siano possibili canalizzazioni delle acque bianche verso corpi idrici recettori o collettori fognari, l'adozione di sistemi di drenaggio o d'infiltrazione facilitata per lo smaltimento delle acque, fermo restando l'obbligo di prevedere dispositivi di invarianza idraulica, è subordinata alla redazione di studi specifici con i quali siano dimostrate le condizioni di conservazione dell'equilibrio geomorfologico, idrogeologico ed idraulico dell'ambito territoriale interessato.*

*Il progetto completo di calcoli idraulici del sistema drenate dovrà documentare la funzionalità del sistema per adeguati tempi di ritorno, in relazione alla permeabilità dei terreni e al livello piezometrico in sito.*

*Al fine di garantire l'efficienza nel tempo evitando fenomeni d'impaludamento e possibili danni a strutture ed infrastrutture esistenti e future andrà predisposto, quale parte integrante del progetto esecutivo delle opere drenanti uno specifico piano di manutenzione, con individuazione del soggetto che dovrà farsene carico.*

### **AMBITI FLUVIALI**

*Per quanto attiene la pianificazione territoriale e nella fattispecie quella urbanistica generale comunale, che investe ambiti territoriali lungo i corsi d'acqua, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni e chiarimenti.*

*La vigente normativa (R.D.523/1904 - L.37/94 - D.Lgs152/2006 – PAI -.PTA) conferma l'importanza di salvaguardare le fasce di pertinenza fluviale lungo il reticolo idrografico superficiale, della profondità minima di 10 m dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini e dalla proprietà demaniale.*

*In sintesi tali ambiti di rispetto hanno funzione di migliorare la sicurezza idraulica, conservare la naturalità della regione fluviale nel suo complesso e la continuità ecologica del sistema fluviale, oltre a garantire aree di libero accesso per la manutenzione idraulica.*

## Determinazione n. 1934 del 03/08/2012

*Per quanto sopra appare inopportuno procedere alla pianificazione del territorio afferente ai corsi d'acqua principali su base catastale, senza tener conto del reale assetto idraulico del corpo idrico, le cui sponde o argini costituiscono a tutti gli effetti elementi di riferimento della vigente normativa.*

***Secondo il principio di precauzione e di salvaguardia si ritiene quindi opportuno impostare il limite delle zone urbanistiche preferibilmente ad una distanza non inferiore a 10 metri dal ciglio di sponda o piede dell'argine del corso d'acqua, ovvero nella condizione più favorevole per la proprietà demaniale fra il limite così determinato e il confine demaniale.***

*Andrà comunque valutata la compatibilità degli interventi ricadenti all'interno della fascia di tutela integrale dei corsi d'acqua, sulla base delle prescrizioni di base permanenti di cui all'art.29 PPAR.*

***Fatte salve le indicazioni di cui sopra, valide in generale per tutte le previsioni, si espongono altresì le seguenti ulteriori osservazioni/valutazioni con specifico riferimento ad alcune aree in variante:***

### **SCHEDA N. 2 – VIA TAVULLIA – ZONA ZTR2**

*Per quanto riguarda la previsione contenuta nella scheda in esame che riguarda il riconoscimento di un lotto edificato inserito nel territorio agricolo come zona “ZTR2 - Tessuti urbanizzati in territorio rurale, prevalentemente residenziali” si rappresenta quanto nel seguito.*

*Nella carta della pericolosità geologica del vigente PRG la zona d'interesse ricade all'interno di un'area di possibile evoluzione geomorfologica, in cui l'edificabilità è consentita in base agli esiti di puntuali indagini e verifiche e secondo particolari criteri d'intervento.*

*Subito a valle dell'area di previsione l'allegata carta geomorfologica individua una zona in dissesto caratterizzata come “frana per colamento attivo”, riconosciuta anche nel PAI Interregionale, ancorché con diversa conformazione planimetrica, che la definisce come “Area in dissesto da assoggettare a verifica” per fenomeni attivi, disciplinata dall'art.17 delle Norme di Piano del PAI.*

*Si segnala inoltre in corrispondenza del confine sud dell'area la presenza di un elemento del reticolo idrografico superficiale di proprietà privata, che, per quanto è stato possibile accertare, si presenta in più punti alterato e obliterato.*

**Posto che l'eventuale interferenza della previsione con in predetto ambito PAI andrà stralciata in quanto in contrasto con le corrispondenti Norme di Piano, ai fini della successiva valutazione della compatibilità geomorfologica della previsione urbanistica e idrologica-idraulica secondo la L.R. 22/2011, da svolgersi nell'ambito del parere di cui all'art.89 del DPR 380/01 si dovrà tener conto di quanto segue.**

- *La “verifica di compatibilità idraulica” da predisporre per la variante al piano nel caso in esame dovrà sicuramente prevedere anche una puntuale analisi idrologica ed idraulica di dettaglio, da condursi sul corso d'acqua che delimita il confine, al fine di definire con massima attendibilità le*

## **Determinazione n. 1934 del 03/08/2012**

*eventuali fasce di pericolosità idraulica. L'analisi andrà eseguita sulla base di un rilievo topografico delle sezioni idrauliche ravvicinate e comunque tracciate nei tratti più significativi (attraversamenti, tombinamenti, cambi di direzione, ecc...).*

*Quanto sopra secondo il documento contenente i criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative in corso di definizione dalla Regione Marche, ovvero in via transitoria in base al disposto del comma 3 lett. a)- b) dell'art. 13 della L.R. 22/2011.*

*Qualora dagli esiti dei suddetti studi la zona non risultasse soggetta ad esondazione, nella progettazione è opportuno in ogni caso salvaguardare le fasce di pertinenza fluviale del corpo idrico secondo quanto indicato in premessa al paragrafo "AMBITI FLUVIALI". Si ritiene che nel caso in esame la larghezza di tale ambito di rispetto potrebbe essere ridotta a 4.0 m dal ciglio di sponda, se possibile arretrando sul limite così definito il perimetro della zona urbanistica lungo il corso d'acqua.*

- *Per la progettazione delle reti fognarie, fatte salve le misure di compensazione, resta valido, come per tutte le altre aree di trasformazione, quanto esposto al paragrafo "SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE".*
- *Considerato il delicato contesto in cui ricade il sito d'interesse e sulla scorta dei riscontri acquisiti sul posto, ai fini della successiva valutazione di compatibilità della previsione urbanistica con le condizioni geomorfologiche del territorio (parere art.89 D.P.R. 380/01), si elenca nel seguito la documentazione e gli approfondimenti che dovrà contenere lo studio geologico-geomorfologico-geotecnico:*
  1. *Ricostruzione della stratigrafia, delle coperture e del substrato e loro caratterizzazione geotecnica tramite prospezioni geognostiche, indagini geotecniche in sito (carotaggi, trincee, vane test, ecc...) e prove di laboratorio.*
  2. *Carte tematiche allegate al PRG (Carta geomorfologica, delle pericolosità geologiche, ecc...), cartografia CARG e schede progetto IFFI.*
  3. *Inquadramento geologico-geomorfologico, con descrizione dei processi in atto su un intorno significativo.*
  4. *Rilevamento geomorfologico di dettaglio esteso ad un intorno significativo, comprendente la classificazione tipologica e la definizione dello stato di attività dei dissesti e/o forme d'instabilità riconosciute, con analisi delle possibili evoluzioni di tali fenomeni e del potenziale coinvolgimento della zona in esame.*

## **Determinazione n. 1934 del 03/08/2012**

5. Ricostruzione dell'evoluzione geomorfologica dei versanti tramite analisi fotogeologica multitemporale, ricerca di archivio e bibliografia e restituzione cartografica degli esiti della foto-interpretazione multitemporale.
6. Verifiche di stabilità estese al sottostante versante, da condurre secondo le prescrizioni delle NTC 2008, nelle condizioni statica, sismica e post-sismica.
7. Carta geomorfologia di sintesi, propedeutica altresì per la puntuale definizione nel disegno urbanistico e degli eventuali franchi di rispetto dalle forme geomorfologiche riscontrate.
8. Studio idrologico-idrogeologico comprensivo di misurazioni dei livelli freaticometrici in sito, sulla base del quale si dovrà valutare con attenzione l'eventualità di dover ricorrere alla esecuzione di dreni delle acque d'infiltrazione o profonde, al fine di garantire adeguate condizioni di stabilità sull'area oggetto di trasformazione urbanistica.
9. Descrizione e localizzazione degli eventuali interventi/opere volti alla mitigazione della pericolosità, al fine di rendere compatibile la trasformazione urbanistica in esame con le condizioni geomorfologiche presenti.

### **SCHEDA N. 3 – PIEVE VECCHIA- ZONA ZTR2**

La variante consiste nell'ampliamento di una zona di completamento "ZTR2 - Tessuti urbanizzati in territorio rurale, prevalentemente residenziali" e nell'inserimento di due aree adibite a verde privato VP.

L'ambito d'interesse ricade nella carta geologica all'interno di "corpi di frana attivi", caratterizzati da depositi a prevalente litologia limoso-argillosa o argilloso-limosa a bassa consistenza, definiti nella carta geomorfologica come "frana di scorrimento attivo". La carta delle pericolosità geologiche di PRG sconsiglia l'edificazione in ambiti come quello in esame, definiti come "aree diffusamente interessate da processi morfodinamici attivi o quiescenti".

Per quanto sopra la previsione si ritiene non compatibile, ponendosi in contrasto con i criteri di fattibilità degli interventi, in relazione ai livelli di pericolosità adottati a livello di pianificazione generale.

Ciò non esclude comunque la possibilità di valutare la variante proposta sulla base di un'attività volta all'approfondimento/aggiornamento del quadro conoscitivo della pericolosità delle aree in dissesto, i cui esiti consentano la modifica della vigente cartografia di analisi del PRG e di conseguenza della cartografia di sintesi (carta delle pericolosità geologiche), di supporto per operare scelte di pianificazione territoriale.

*A tale scopo, relativamente alla documentazione e agli approfondimenti che dovrà contenere lo studio geologico-geomorfologico-geotecnico, si rimanda a quanto indicato per la precedente previsione contenuta nella scheda n.2.*

### **CONCLUSIONI**

***A conclusione dell'istruttoria svolta e con specifico riferimento ai temi ambientali di competenza è parere della scrivente P.O. che con l'accoglimento delle limitazioni e prescrizioni alla variante, esposte nel presente contributo, le stesse non comporteranno impatti significativi sull'ambiente da richiedere l'assoggettabilità a VAS.***

*Si fa tuttavia presente che nell'ambito della procedura finalizzata all'espressione del parere di compatibilità sulla variante in parola, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, in base agli esiti dello studio geologico-geomorfologico-geotecnico e della "verifica di compatibilità idraulica", relativi ad ogni singola area di previsione, la scrivente potrà comunque formulare ulteriori prescrizioni e limitazioni ovvero disporre lo stralcio."*

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino.

### **Non sono pervenuti i pareri dei seguenti SCA:**

A.A.T.O. N°1 - Marche Nord e Marche Multiservizi S.p.a.

### **3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE**

La variante in esame apporta una serie di modifiche puntuali al vigente PRG in varie zone del territorio comunale. Le trasformazioni consistono principalmente in piccoli ampliamenti di zone completamente residenziali o nel riconoscimento di alcuni edifici esistenti in zona agricola come zone di completamento avente un indice di edificabilità. L'incremento complessivo del carico urbanistico derivante dalla variante è pari a circa 70 abitanti teorici.

La variante interviene su un totale di n. 20 aree che sono state individuate e descritte in 12 schede specifiche in relazione alla località della loro ubicazione. Le varianti descritte nelle schede 10, 11 e 12 rientrano fra i casi di esclusione dalla procedura di VAS, previsti al punto 8 del paragrafo 1.3 delle Linee Guida Regionali ( D.G.R. 1813/10), in quanto non determinano incrementi del carico urbanistico.

Qui di seguito si descrivono i contenuti delle modifiche apportate con la variante e raggruppate all'interno di ogni scheda di riferimento:

**SCHEDA N. 1 - via Canellina:**

Si prevede un modesto ampliamento di due zone di completamento "ZTR1 - *Tessuti urbani prevalentemente residenziali*" ubicate nella zona settentrionale del territorio comunale, lungo via Canellina. Sul fronte stradale sono state inserite anche delle aree "VP" funzionali ad eventuali utilizzi per la sosta delle auto o per l'ampliamento stradale.

La necessità della variante deriva dalla presenza di un ambito di salvaguardia delle risorse idriche (art. 81 NTA) per il quale si è ritenuto di vietare la realizzazione di piani interrati, prevedendo la realizzazione dei parcheggi al piano terra degli edifici.

L'indice fondiario delle zone ZTR1 è pari a 0,40 mq/mq: la variante, secondo quanto riportato nel rapporto preliminare, determina un lieve aumento del carico urbanistico stimabile in 5,66 abitanti equivalenti che, in termini di superficie utile, corrispondono a circa 212 mq.

**SCHEDA N.2 - Via Tavullia:**

Si prevede l'ampliamento di due zone di completamento "ZTR1 - *Tessuti urbani prevalentemente residenziali*" ed il riconoscimento di un lotto edificato inserito nel territorio agricolo come zona "ZTR2 - *Tessuti urbanizzati in territorio rurale, prevalentemente residenziali*".

L'indice fondiario delle zone ZTR1 è pari a 0,40 mq/mq, mentre quello delle zone ZTR2 è di 0,30mq/mq: la variante, secondo quanto riportato nel rapporto preliminare, determina un aumento del carico urbanistico stimabile in 18,96 abitanti equivalenti che, in termini di superficie utile, corrispondono a circa 711 mq complessivi.

La zona identificata come ZTR2 ricade in un ambito di tutela orientata, di cui all'art. 79 delle NTA ("Aree di possibile evoluzione geomorfologica") in cui l'edificabilità è consentita secondo particolari criteri di intervento. Come si può vedere dalle carte geologiche e geomorfologiche allegate al rapporto preliminare, a valle del nuovo lotto risulta cartografata un'area in dissesto caratterizzata da una frana di colamento attiva. La zona più a monte ZTR1, invece, è interessata dalla tutela integrale di un crinale di classe 3, di cui all'art. 76 delle NTA e dalla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'art. 85 delle stesse NTA.

**SCAHEDA N.3 - Pieve Vecchia:**

Si prevede l'ampliamento di una zona di completamento "ZTR2 - *Tessuti urbanizzati in territorio rurale, prevalentemente residenziali*" e l'inserimento di alcune area adibite a verde privato VP, in località Pieve Vecchia.

L'indice fondiario delle zone ZTR2 è di 0,30mq/mq: la variante, secondo quanto riportato nel rapporto preliminare, determina un aumento del carico urbanistico stimabile in 11,57 abitanti equivalenti che, in termini di superficie utile, corrispondono a circa 434 mq.

## **Determinazione n. 1934 del 03/08/2012**

Come visibile dalle carte geologiche e geomorfologiche allegata al rapporto preliminare l'intera area ricade all'interno di un dissesto caratterizzato da una frana di scorrimento attivo. L'area infatti è soggetta a tutela integrale di tipo A, di cui all'art. 74 delle NTA ("aree diffusamente interessate da processi morfodinamici attivi o quiescenti), in base alla quale sono vietate nuove edificazioni. Nel rapporto si evidenzia che le suddette problematiche verranno approfondite mediante opportuni studi geologici da redigersi ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001.

### **SCHEDA N. 4 - Via Gaggera:**

Si prevede il riconoscimento di due lotti edificati in ambito agricolo come zone "ZTR2 - *Tessuti urbanizzati in territorio rurale, prevalentemente residenziali*".

L'indice fondiario delle zone ZTR2 è di 0,30mq/mq: la variante, secondo quanto riportato nel rapporto preliminare, determina un aumento del carico urbanistico stimabile in 3,25 abitanti equivalenti che, in termini di superficie utile, corrispondono a circa 122 mq.

Dalla Carta geomorfologica allegata al rapporto preliminare si rileva che le aree di intervento sono interessate parzialmente da fenomeni di dissesto. La zona a monte, soprattutto, è interessata dalla tutela integrale delle "aree diffusamente interessate da processi morfodinamici attivi o quiescenti", di cui all'art. 74 delle NTA, e da quella derivante da un crinale di classe 2, di cui all'art. 76 delle NTA.

### **SCHEDA N.5 - Via Monte Formica:**

Si prevede l'eliminazione dell'Area Progetto "APT3 - *Prevalenza di funzioni turistiche ricettive*" ubicata lungo via Monte Formica, inserita nel P.R.G. già dal 1998. Tale richiesta è pervenuta dalla Ditta proprietaria dell'area che nel corso di questi anni non ha riscontrato un interesse sul mercato immobiliare verso tale destinazione. L'edificabilità Attuale è pari a 435 mq. L'area verrà trasformata in gran parte in VP - *Verde privato*, mentre una modesta porzione costituirà l'ampliamento di una limitrofa zona di completamento ZTR1 - *Tessuti urbani prevalentemente residenziali*.

L'ampliamento della zona ZTR1 consente comunque una riduzione della edificabilità attuale da 435 mq a 200 mq di superficie utile ( 5 abitanti equivalenti).

### **SCHEDA N. 6 - Fanano 1:**

Si prevede l'ampliamento di due zone di completamento "ZTR1 - *Tessuti urbani prevalentemente residenziali*" ubicate in località Fanano. Nella zone ubicate lungo via Cattolica si prevede anche l'inserimento di una zona "VP - *Verde privato*" sul fronte strada, e da utilizzare come giardino privato , per la sosta auto o eventuale ampliamento stradale.

L'indice fondiario delle zone ZTR1 è pari a 0,40 mq/mq: la variante, secondo quanto riportato nel rapporto preliminare, determina un aumento del carico urbanistico stimabile in 10,47 abitanti equivalenti che, in termini di superficie utile, corrispondono a circa 543 mq.

**SCHEDA N. 7 - Fanano 2:**

La variante riguarda due trasformazioni: la prima consiste in un piccolo ampliamento di una zona di completamento “ZTR1 - *Tessuti urbani prevalentemente residenziali*” già urbanizzata e dotata dei servizi essenziali, ubicata in via Fanano, che determinano un incremento del carico urbanistico di 2,14 abitanti teorici ( c.a. 80 mq di s.u.); la seconda riguarda un area posta più a nord in prossimità del confine comunale e consiste nel il riconoscimento di un lotto edificato come zona “ZTR2 - *Tessuti urbanizzati in territorio rurale, prevalentemente residenziali*”, attualmente inserito all’interno della zona classificata dal PRG come “PF – *Parco fluviale*” del Tavollo. Tale trasformazione comporta un incremento del carico urbanistico corrispondente a 9,11 abitanti equivalenti (c.a. 342 mq di s.u.). Quest’ultima area è soggetta alla tutela orientata derivante da un “ambito di tutela delle risorse idriche”, ai sensi dell’art. 81 delle NTA. In relazione a tale aspetto insieme agli accorgimenti per la salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche sotterranee previsti dalle NTA, verrà prescritto il divieto di realizzare piani interrati adibiti a qualsiasi uso, consentendo l’ubicazione dei parcheggi solo al piano terra degli edifici.

**SCHEDA N. 8 - Santo Stefano:**

Si prevede un modesto ampliamento di una zona di completamento “ZTR1 - *Tessuti urbani prevalentemente residenziali*”- ubicata lungo via Santo Stefano ed il contestuale inserimento di un lotto destinato a zona “G1 - *Attrezzature tecnologiche*” per la realizzazione di una cabina elettrica di trasformazione funzionale al limitrofo ambito edificabile.

L’ampliamento della zona di completamento determina un modesto incremento del carico urbanistico, pari a 2,7 abitanti teorici ( c.a. 101 mq di s.u.)

Dalla Carta della pericolosità geologica allegata in appendice al rapporto preliminare risulta che tale zona è stata classificata come “aree di possibile evoluzione geomorfologia”, dove comunque l’edificabilità è consentita secondo i criteri della tutela orientata, di cui all’art. 79 delle NTA.

L’area risulta inoltre inserita all’interno della tutela integrale derivante da un crinale di classe 3, di cui all’art. 76 delle NTA.

**SCHEDA N. 9 - Via Tario:**

La variante deriva da un errore grafico della Variante Generale 2008 conseguente all’accoglimento di una osservazione. Tale aggiornamento consiste in un modesto ampliamento di una zona di completamento “ZTR1 - *Tessuti urbani prevalentemente residenziali*” ubicata lungo via Tario, stimabile in un incremento urbanistico pari a 1,57 abitanti teorici (c.a. 60 mq di s.u.).

**SCHEDA N. 10 - APR.u – Santo Stefano (esente dalla VAS ai sensi della DGR 1813/10)**

## **Determinazione n. 1934 del 03/08/2012**

La variante consiste semplicemente in un lieve spostamento dell'attuale ambito edificabile di un'area di trasformazione urbanistica ubicata a Santo Stefano al fine di riconoscere una servitù di passaggio e di sottoservizi esistenti a favore di fabbricati confinanti, esterni al perimetro del comparto. Tale modifica non comporta alcun aumento della superficie lorda edificabile, bensì una lieve riduzione della superficie territoriale dell'Area Progetto che passa dagli attuali 29.810 mq a 29.455 mq, dovuta alla cessione di una quota di verde privato e di verde pubblico attrezzato.

### **SCHEDA N. 11 - APRF.f – Massignano (esente dalla VAS ai sensi della DGR 1813/10)**

La variante consiste in un modesto ampliamento dell'attuale superficie lorda edificabile (da 200 mq a 225 mq) di un'area di trasformazione urbanistica a Massignano, allo scopo di rispondere alle esigenze della ditta proprietaria di realizzare un edificio bifamiliare. Si evidenzia che il progetto esecutivo è già stato approvato ed è stata già sottoscritta la convenzione urbanistica tra l'Amministrazione comunale e la ditta proprietaria.

### **SCHEDA N. 12 - APC.c via Sotto Farneto (esente dalla VAS ai sensi della DGR 1813/10)**

La variante consiste nell'inserimento di un'area progetto a destinazione commerciale e terziaria lungo via Sotto Farneto, in corrispondenza di una zona "ZTC - *Tessuto urbanizzato commerciale, terziario, turistico-ricettivo*" già in parte edificata, al fine di prevedere un'ampia superficie a parcheggio funzionale alle attività attualmente in esercizio. L'indice edificabile attuale, di 0,50 mq/mqm, rimane invariato.

## **4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**

Il rapporto preliminare redatto per la verifica di assoggettabilità a VAS in esame, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ha descritto in maniera esaustiva le modifiche che si intendono apportare al vigente PRG fornendo tutti gli elementi utili a stabilire il livello dei possibili impatti ambientali derivanti dall'attuazione della variante.

Il rapporto preliminare, al paragrafo 4, contiene anche le indagini territoriali ed ambientali previste dall'**art. 5 della L.R. 17 giugno 2008, n.14** "Norme per l'edilizia sostenibile", come previsto al paragrafo 1.3, punto 12 delle linee guida regionali per la VAS (DGR n. 1813 del 21/12/2010), che si cita integralmente: "*Il rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 può contenere un'indagine territoriale ed ambientale delle aree oggetto di variante che tenga conto dei criteri di analisi stabiliti all'art.5 punto 2 della L.R. 14/2008: in tal caso, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza amministrativa, il rapporto può ritenersi sostitutivo delle analisi richieste dalla citata L.R.14/2008*"

## **Determinazione n. 1934 del 03/08/2012**

Il Rapporto preliminare ha fornito, quindi, anche i criteri progettuali che verranno adottati per la realizzazione degli interventi, basati sui principi dello sviluppo sostenibile ovvero:

- utilizzo di materiali naturali, provenienti da produttori locali, certificati e possibilmente riciclabili;
- adozione di tecnologie e materiali costruttivi che consentano il miglior isolamento termico;
- realizzazione di impianti per il risparmio idrico;
- utilizzo di tecnologie ed impianti che riducano il fabbisogno energetico dell'edificio;
- utilizzo del verde come elemento di progetto e sistema di controllo microclimatico.

Particolare attenzione verrà posta alla progettazione del verde pubblico, mediante l'utilizzo di fasce alberate lungo i confini delle lottizzazioni per favorire gli scambi termici e la schermatura della radiazione solare. Per la regimazione delle acque piovane verranno previste opportune vasche di raccolta interrate nelle zone riservate al verde pubblico, consentendo di creare una riserva idrica da utilizzare sia per il sistema antincendio, sia per l'irrigazione del verde.

Valutato dunque il contenuto del rapporto preliminare; considerata la modesta entità di gran parte delle modifiche apportate con la variante, che consistono principalmente in modesti ampliamenti di zone già parzialmente edificate; visti i pareri espressi dagli SCA riportati al precedente paragrafo 2); è possibile ritenere che non vi siano effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in esame tali da determinare l'assoggettamento della stessa alla procedura di VAS.

**Per alcune aree, tuttavia, sono state riscontrate alcune criticità che hanno indotto la scrivente Ufficio ad esprimere le seguenti considerazioni e prescrizioni:**

### **SCHEDE N. 2 – Via Tavullia – zona ZTR2**

Per quanto riguarda la variante contenuta nella scheda in esame relativa al riconoscimento di un lotto edificato in area agricola come zona “ZTR2 - Tessuti urbanizzati in territorio rurale, prevalentemente residenziali”, si ritiene che le dimensioni dell'area siano eccessive rispetto all'edificato esistente, alla sua localizzazione e al sistema infrastrutturale. Il lotto, infatti, è ubicato in area agricola e risulta isolato rispetto al contesto urbanizzato. Al fine di contenere la dispersione insediativa ed il consumo di suolo si prescrive la riduzione del perimetro di zona, escludendo tutta la porzione di terreno ubicata a sud del fabbricato, ovvero l'area di forma rettangolare che affianca l'edificio.

### **SCHEDE N.3 - Pieve Vecchia – zona ZTR2**

Per tale previsione si rimanda a quanto espresso nel parere della P.O *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*, riportato al precedente paragrafo 2).

### **SCHEDE N. 4 - Via Gaggera – zone ZTR2:**

Le aree di intervento sono interessate parzialmente da fenomeni di dissesto, ovvero dalla tutela integrale di cui all'art. 74 delle vigenti NTA (“aree diffusamente interessate da processi

## **Determinazione n. 1934 del 03/08/2012**

morfodinamici attivi o quiescenti”), pertanto in tali ambiti dovrà essere esclusa l’edificazione, fatto salvo il successivo parere di compatibilità da richiedere ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/01.

### **SCHEDA N. 7 – Fanano 2 – zona ZTR2:**

Per quanto riguarda la variante contenuta nella scheda in esame relativa al riconoscimento di un lotto edificato, ricadente all’interno del parco fluviale “PF”, come zona “ZTR2 - Tessuti urbanizzati in territorio rurale, prevalentemente residenziali”, si ritiene che le dimensioni dell’area siano eccessive rispetto all’edificato esistente, alla sua localizzazione e al sistema infrastrutturale. Il lotto, infatti, è ubicato in un contesto isolato da ambiti urbanizzati, ed è inserito all’interno di un territorio individuato come Parco fluviale, di interesse ambientale e paesaggistico. Al fine di contenere la dispersione insediativa ed il consumo di suolo si ritiene di limitare l’edificazione consentita prescrivendo la sola possibilità di realizzare un ampliamento avente una S.U.L. massima di 120 mq. La superficie del nuovo lotto dovrà essere ridotta di almeno la metà.

### **SCHEDA N. 8 - Santo Stefano:**

Per quanto riguarda l’inserimento della zona “G1 - *Attrezzature tecnologiche*” per la costruzione di una cabina elettrica di trasformazione a servizio del limitrofo ambito edificabile, suggeriamo di verificare la possibilità di realizzare tale manufatto in seminterrato, con copertura piana a livello strada. In tale caso la copertura dovrà avere un trattamento esterno in ghiaia al fine di mitigare l’impatto della superficie coperta.

### **SCHEDA N. 12 - APC.c via Sotto Farneto (esente dalla VAS ai sensi della DGR 1813/10)**

Per tale previsione, pur rientrando fra i casi di esclusione della VAS, si evidenziano le seguenti osservazioni che verranno in ogni caso riformulate nel successivo parere di conformità, di cui all’art. 26 della L.R. 34/92.

Viste le dimensioni del parcheggio si dovrà porre particolare attenzione alla sua progettazione adottando soluzioni volte a migliorare la qualità dello spazio. In particolare si prescrive:

- in base agli indirizzi del PTC la superficie del parcheggio, che è maggiore di 1500 mq, dovrà essere permeabile per una quota non inferiore al 40% della superficie totale.
- L’area dovrà essere opportunamente alberata mediante un impianto regolare e secondo la quantità minima di 1 pianta ogni 25 metri quadrati di superficie, così come indicato anche al 5° comma dell’art. 62 del Regolamento n 23 del 14.9.89 (Regolamento Edilizio Tipo). Le specie arboree autoctone da utilizzare nei parcheggi di norma devono rispondere alle seguenti caratteristiche: specie caducifoglie con elevata capacità di ombreggiamento durante il periodo estivo possibilità di soleggiamento del suolo durante il periodo invernale; specie con apparato

radicale contenuto e profondo; specie caratterizzate dalla assenza di fruttificazione ed essudati.

- i percorsi pedonali dovranno distinguersi dagli spazi di sosta.

## **5. CONCLUSIONI**

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. a condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate nel precedente paragrafo 4.**

**Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.**

**Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.**

**...Omissis..."**

**Visto** l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

**Visto** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

**Visto** l'art. 6 della legge n. 241/90;

## **D E T E R M I N A**

- I) **Di escludere**, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al P.R.G. vigente del Comune di Gradara indicata in oggetto, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:
  - il Comune dovrà conformarsi ai pareri espressi dagli SCA e alle prescrizioni formulate dalla scrivente autorità, riportati rispettivamente ai precedenti paragrafi 2) e 4) del parere rif. prot. 21403/12 del 03/08/2012, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni
- II) Di stabilire le indicazioni seguenti:

## Determinazione n. 1934 del 03/08/2012

- Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Gradara, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
  1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
  2. A.S.U.R. - Zona Territoriale n. 1 di Pesaro;
  3. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
  4. Marche Multiservizi S.p.a..
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Per Dirigente Servizio 4.1  
F.to Ing. Mario Primavera

MDF/mag

1421VAS\12VAS\12GB10104.doc

**Determinazione n. 1934 del 03/08/2012**

---

*La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.*

Pesaro,

---